

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: PUCCIARELLI)

Roma, 11 luglio 2018

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (n. 24).

La 14^a Commissione permanente,

considerato che la direttiva (UE) 2016/2102, con la finalità di migliorare il funzionamento del mercato interno, stabilisce un'armonizzazione minima delle normative nazionali in materia di accessibilità ai siti internet e applicazioni mobili degli enti pubblici, con particolare riguardo alle persone con disabilità;

rilevato che in Italia, il principio dell'accessibilità dei sistemi informatici senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari, è già contemplato dalla legge n. 4 del 2004 e dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale) e che, pertanto, la direttiva necessita di minimi interventi di attuazione, principalmente in materia di "onere sproporzionato", mentre le altre norme nazionali, concernenti l'ambito soggettivo di applicazione della normativa e l'oggetto della stessa, vanno già al di là delle prescrizioni minime di accessibilità previste dalla direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 1, comma 1, recante la modifica al titolo della legge n. 4 del 2004, si suggerisce di mantenere il titolo nella sua formulazione vigente, poiché la legge contiene anche disposizioni che non riguardano l'attuazione della direttiva;

con riguardo al nuovo articolo 3-*ter* della legge n. 4 del 2004, previsto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il riferimento al regolamento attuativo previsto dall'articolo 10 della legge (il DPR n. 75 del 2005), poiché questo risulta obsoleto rispetto alle sostanziali modifiche apportate alla legge stessa in attuazione della direttiva (UE) 2016/2102;

in riferimento al nuovo articolo 3-*quinqüies* e alla nuova lettera a-*bis* dell'articolo 7 della legge n. 4 del 2004, previsti rispettivamente dai commi 4 e 8 dell'articolo 1 dello schema, si suggerisce di specificare che l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) "può" effettuare le verifiche sulla dichiarazione di accessibilità e che il monitoraggio sulla conformità dei siti web e applicazioni mobili sono da effettuarsi

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

con le modalità “a campione” che saranno previste da atti di esecuzione della Commissione europea, come previsto dall’articolo 8 della direttiva;

in considerazione di tali nuove modalità di monitoraggio previste dalla direttiva, valuti la Commissione di merito l’opportunità di abrogare del tutto gli articoli 6 e 10 della legge n. 4 del 2004, che rimandano al citato regolamento di attuazione concernente la valutazione dell’accessibilità;

con riguardo al nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2014, previsto dal comma 11 dell’articolo 1 dello schema, il riferimento ai valori di cui all’allegato B del decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, andrebbe spostato dalla lettera d) alla lettera a) dello stesso nuovo articolo 11, in linea con quanto stabilito nei criteri specifici di delega previsti all’articolo 14 della legge di delegazione 2016-2017;

allo stesso nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2004, si segnala che i “programmi di valutazione assistita” non sono previsti dalla direttiva nell’ambito degli strumenti informatici accanto ai siti web e alle applicazioni mobili, e che pertanto potrebbero essere espunti.

Stefania Pucciarelli